

## COMUNICATO UFFICIALE N° 02 DEL 05/07/2023

### COMUNICAZIONI

#### IL CONSIGLIO FEDERALE,

- sentite le componenti federali competenti e le società sportive;
- ritenuto opportuno apportare delle modifiche alla normativa federale in vigore;
- ritenuto che tali modifiche vengono emanate per la sola stagione sportiva 2023/2024, salvo espresso successivo provvedimento di proroga di dette modifiche;

Ciò premesso, il Consiglio Federale,

### DELIBERA

Di apportare le seguenti deroghe alla normativa federale per la stagione sportiva 2023/2024:

#### DEROGHE A REGOLAMENTO ORGANICO

Si riporta di seguito il nuovo testo dell'articolo 61 comma 6 ("Tenuta di gioco dei calciatori"):

Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica, razzista o confessionale. È consentito apporre sul davanti della maglia fino a due marchi pubblicitari delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale, massimo 350 cmq, ed un singolo sponsor non può superare i 250 cmq.

*Nel caso di utilizzo di n° 2 sponsor, è consentito apporli sia sulla manica che sul davanti della maglia, sempre rispettando le dimensioni fissate dal Consiglio Federale.*

Sul retro è consentito apporre un solo marchio pubblicitario di un unico sponsor, sempre delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale - 200 cmq con nome alto massimo 7,5 cm. Il numero sulla maglia dev'essere di un unico colore e dev'essere chiaramente distinguibile dal colore dello sfondo su cui sono collocati. (chiaro su scuro e/o scuro su chiaro). Sulla manica è consentito, sempre nelle misure fissate dal Consiglio Federale, apporre **esclusivamente** il marchio dello sponsor tecnico che, però, può essere apposto anche sul davanti o sul retro della maglia.

#### DEROGHE A REGOLAMENTO DISCIPLINA

Si riporta di seguito il nuovo testo dell'articolo 28 comma 8 ("Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati"):

*Dalla fase dei Play-Off, sia per il calcio a 11 che per il Futsal, la squalifica scatta sempre alla 3° ammonizione*

## COMUNICAZIONI

### IL CONSIGLIO FEDERALE

- nella riunione del 03 Luglio 2023;
- vista la richiesta della Società F.C. FIORENTINO, partecipante alla UEFA Futsal Champions League nella Stagione Sportiva 2023/2024 in corso;
- vista la possibilità, per il Consiglio Federale, di derogare al divieto previsto **dall'art. 37 comma 2** del Regolamento Organico - ossia di derogare al divieto di trasferimento tra l'11 giugno ed il 2 settembre per i calciatori che abbiano presenziato ad un incontro ufficiale;
- fermo restando quanto previsto **dall'art. 31 comma 5** del Regolamento Organico - ossia il limite per un calciatore di tesserarsi, nel corso della medesima Stagione Sportiva, per un massimo di 3 Società e di giocare in gare ufficiali per un massimo di 2;

## ha deliberato

di autorizzare la Società F.C. FIORENTINO, in deroga all'art. 37 comma 2 del Regolamento Organico, a trasferire, nel periodo tra l'11 giugno 2023 ed il 2 settembre 2023, **1 calciatore** che abbia preso parte ad incontri ufficiali.

Il Segretario Generale  
Luigi Zafferani

Il Presidente  
Marco Tura